

Bando per la concessione di contributi alle persone fisiche aventi un reddito (ISEE) non superiore a 25.000,00 euro, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico finalizzati al miglioramento della prestazione energetica degli edifici o alla diffusione dell'autoconsumo dell'energia elettrica su unità immobiliari situate nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 4 luglio 2025, n. 8 (Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato).  
**DOMANDE A LAVORI DA ESEGUIRE.**

#### **Sommario**

Art. 1 Finalità o obiettivi.....	2
Art. 2 Definizioni .....	2
Art. 3 Dotazione finanziaria.....	4
Art. 4 Procedura per la concessione delle risorse .....	4
Art. 5 Soggetti beneficiari.....	4
Art. 6 Interventi finanziabili .....	5
Art. 7 Spese ammissibili.....	7
Art. 8 Spese non ammissibili .....	7
Art. 9 Presentazione della domanda .....	8
Art. 10 Termini e modalità di concessione del contributo .....	9
Art. 11 Termini e modalità di erogazione del contributo in via anticipata .....	9
Art. 12 Termini e modalità di erogazione del contributo a conclusione dei lavori .....	10
Art. 13 Cumulabilità del contributo.....	11
Art. 14 Comunicazioni.....	11
Art. 15 Controlli e obblighi del beneficiario .....	11
Art. 16 Revoca.....	12
Art. 17 Responsabile del procedimento e trattamento dati personali .....	12
Art. 18 Rinvio .....	12
Art. 19 Pubblicazione, informazioni e contatti .....	12

## Art. 1 Finalità o obiettivi

1. Con il presente bando (di seguito "bando") in forza dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 2025, n. 8 (Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato), la Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito, Regione), al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale e la qualità di vita sul territorio regionale, in coerenza con i contenuti di cui alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia e in linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.167/Pres. del 17 dicembre 2024, **sostiene la realizzazione di interventi, non ancora avviati**, volti all'efficientamento energetico degli edifici o delle unità immobiliari situati nel territorio regionale, che portino al miglioramento dell'indice di Prestazione energetica Globale non rinnovabile risultante dall'attestato di prestazione energetica dell'edificio (APE) e all'auto-sostenibilità energetica derivata dall'uso integrato di fonti rinnovabili, mediante la concessione di contributi destinati alle persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia, aventi un reddito con riferimento al nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 25.000,00 euro.

## Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del bando si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- a) **Edificio:** costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
- b) **Unità immobiliare:** porzione di fabbricato o edificio, o fabbricato, o insieme di fabbricati ovvero area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
- c) **condominio minimo:** l'edificio costituito da un numero tra 2 e 8 unità immobiliari ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, di categoria catastale A o C1 o C3, di proprietà di almeno due persone fisiche.
- d) **Interventi finanziabili:** sono quelli individuati nella TABELLA INTERVENTI FINANZIABILI riportata all'articolo 6.
- e) **Serramenti (intervento A, TABELLA INTERVENTI FINANZIABILI):** si intendono gli elementi che costituiscono la chiusura di un'apertura in un edificio, come finestre, porte e portefinestre. e possono comprendere sia la struttura mobile (il serramento in senso stretto, con struttura opaca o trasparente) sia la struttura fissa (l'infisso) con le parti ad essi correlate, quali avvolgibili, scuretti, zanzariere e motorizzazione. L'installazione del serramento è ammissibile a contributo, se delimita il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati, alle condizioni previste all'articolo 6, nel rispetto, dei requisiti minimi di trasmittanza termica  $U$  ( $W/m^2K$ ) richiesti dalla normativa vigente. Il contributo riconoscibile è definito sulla base della superficie in metri quadri del foro murario, come illustrato nella figura della TABELLA INTERVENTI FINANZIABILI.
- f) **Isolamento esterno o interno dell'involucro edilizio (intervento B1, TABELLA INTERVENTI FINANZIABILI):** si intende l'intervento che aumenta significativamente l'isolamento termico dei locali e che interessa le strutture verticali o orizzontali opache, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno (o verso vani non riscaldati (ad esempio verso eventuali parti fredde per eliminazione dei ponti termici) mediante l'utilizzo di materiali termicamente isolanti. Può riguardare le pareti verticali esterne, i solai che poggiano a terra (pavimenti) e che confinano con locali non riscaldati quali ad esempio porticati, cantine, garage. L'intervento è ammissibile a contributo alle condizioni previste all'articolo 6 e nel rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica  $U$  ( $W/m^2K$ ) richiesti dalla normativa vigente. La figura nella TABELLA INTERVENTI FINANZIABILI illustra graficamente l'intervento.
- g) **Isolamento esterno o interno della copertura (intervento B2, TABELLA INTERVENTI FINANZIABILI):** si intende l'intervento che aumenta significativamente l'isolamento termico dei locali e che interessa le strutture opache delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno mediante l'utilizzo di materiali termicamente isolanti. Può riguardare, i solai di copertura (tetto, sottotetto, terrazza), e comprendere il rifacimento dell'intera struttura del tetto o del manto di copertura, purché comprensivi

di significativo isolamento termico. L'intervento è ammissibile a contributo alle condizioni previste all'articolo 6 e dei requisiti minimi di trasmittanza termica  $U$  ( $W/m^2K$ ) richiesti dalla normativa vigente. La figura nella TABELLA INTERVENTI FINANZIABILI identifica graficamente l'intervento.

- h) **Requisiti minimi di trasmittanza termica  $U$  ( $W/m^2K$ ):** sono definiti con decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; i requisiti vigenti alla data di pubblicazione del bando sono individuati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa del 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (e relativi allegati). I requisiti minimi richiesti sono quelli stabiliti nella normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori.
- i) **Copertura:** la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura.
- j) **Impianto fotovoltaico (interventi C1 e C2, TABELLA INTERVENTI FINANZIABILI):** un impianto destinato alla produzione di energia elettrica, che sfrutta, a tal fine, l'energia della radiazione solare mediante l'effetto fotovoltaico. I dispositivi in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica sono i moduli fotovoltaici, che possono essere meccanicamente preassemblati a formare una o più stringhe.
- k) **Potenza dell'impianto fotovoltaico:** la potenza nominale dell'impianto realizzato, espressa in kW, data dalla somma della potenza dei singoli moduli fotovoltaici che lo compongono.
- l) **Conto Energia:** programma di incentivazione per impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, promosso con decreti ministeriali del Ministero dello Sviluppo Economico in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gestito dal GSE.
- m) **Impianto di accumulo (intervento D, TABELLA INTERVENTI FINANZIABILI):** insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete di distribuzione. L'impianto di accumulo (anche indicato come Energy Storage System, ESS) può essere integrato o meno con un generatore/impianto di produzione. In caso di impianto di accumulo elettrochimico, i principali componenti sono le batterie, i sistemi di conversione mono o bidirezionale dell'energia, gli organi di protezione, manovra, interruzione e sezionamento in corrente continua e alternata e i sistemi di controllo delle batterie (Battery Management System, BMS) e dei convertitori. Tali componenti possono essere dedicati unicamente all'impianto di accumulo o svolgere altre funzioni all'interno dell'impianto dell'utente (ai sensi della norma CEI 021:2022-03).
- n) **Capacità** dell'impianto di accumulo: valore nominale di energia che l'impianto di accumulo è in grado di assorbire e di rilasciare, espressa in kWh.
- o) **GSE:** Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.; società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, responsabile della gestione degli incentivi e delle attività previsto dall'articolo 2, lettera g) del decreto ministeriale 16 febbraio 2016.
- p) **Primo Conto Energia:** il primo programma di incentivi per il solare fotovoltaico definito con decreti interministeriali del 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
- q) **Impianto solare termico (intervento E, TABELLA INTERVENTI FINANZIABILI):** impianto in grado di produrre calore sfruttando la radiazione solare; il calore prodotto può essere accumulato in un serbatoio utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento degli ambienti o per entrambi gli scopi.
- r) **Volume riscaldato:** si intende lo spazio racchiuso nell'unità immobiliare, riscaldato attraverso un generatore di calore stabilmente integrato nell'unità immobiliare, tramite impianto di riscaldamento a radiatori, termoconvettori, pompa di calore o generatore a biomassa, stufa a legna o camino.
- s) **Attestato di Prestazione Energetica (APE):** documento che attesta le caratteristiche energetiche di un edificio, fornendo informazioni sul suo consumo di energia e assegnando una classe energetica all'unità immobiliare. Contiene altresì il valore dell'Indice di Prestazione Energetica Globale Non Rinnovabile.
- t) **Prestazione Energetica Globale Non Rinnovabile (EP<sub>gl</sub>, nren):** indicatore, espresso in kWh/m<sup>2</sup>anno, che misura il consumo di energia primaria non rinnovabile di un edificio, riferito alla sua superficie utile.

- u) **Dichiarazione di conformità:** documento previsto all'allegato I di cui all'articolo 7 del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, in cui si dichiara la conformità dell'impianto alla regola dell'arte.
- v) **IOL:** Istanze on line, applicativo informatico predisposto da Insiel S.p.A., da utilizzare per la presentazione delle domande di contributo e per la rendicontazione della spesa.
- w) **Realizzazione dell'intervento:** nel caso di impianti (interventi C1, C2, D ed E TABELLA INTERVENTI FINANZIABILI), la conclusione dei lavori è certificata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto. Nel caso di lavori edilizi (interventi A, B1 e B2, TABELLA INTERVENTI FINANZIABILI), la conclusione dei lavori è attestata da un tecnico abilitato o dall'impresa realizzatrice.
- x) **Richiedente:** soggetto, residente nel territorio del Friuli Venezia Giulia, avente indicatore ISEE fino a 25.000, euro, che propone istanza di contributo per il sostegno agli interventi finanziati dalla legge regionale n. 8/2025, con riguardo ad un'unità immobiliari di cui è titolare di diritto di proprietà, anche riferito solamente alla nuda proprietà, comproprietario, oppure sulla quale dispone di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione (risultanti dai registri immobiliari e catastali), di categoria catastale da A1 ad A11 o da C1 a C3, situati nel territorio regionale. Nel caso di interventi su parti comuni in un condominio minimo, il richiedente è il singolo condomino, persona fisica.
- y) **Data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione:** data di presentazione della rendicontazione del contributo attraverso il sistema IOL, che costituisce l'ultimo documento relativo alla spesa sostenuta ammesso a rendicontazione del contributo.
- z) **Convivente:** soggetto presente nello stato di famiglia del richiedente.
- aa) **Attestazione ISEE in corso di validità:** l'attestazione che riporta l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato con riferimento al nucleo familiare esistente alla data della domanda, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di attestazione ancora in corso di rilascio, ai fini della presentazione della domanda è sufficiente la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

### Art. 3 Dotazione finanziaria

1. Il bando, in attuazione della legge regionale 13/2024, ha complessivamente una dotazione finanziaria di **8 milioni euro** a valere sull'esercizio 2025 nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli anni 2025-2027. Negli anni successivi la dotazione è individuata con riferimento alle risorse stanziare a valere sul corrispondente capitolo di bilancio di ciascun esercizio finanziario.
2. Le domande relative al bando attivato ai sensi della legge regionale n. 8/2025 sono finanziate in ordine cronologico in relazione alla dotazione complessiva delle risorse stanziare.
3. Con avviso pubblicato sulla pagina internet dedicata al canale contributivo viene data comunicazione dell'esaurimento delle risorse nonché delle eventuali nuove disponibilità.
4. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2027 sono archiviate.

### Art. 4 Procedura per la concessione delle risorse

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, il contributo è concesso attraverso il procedimento a sportello. Al fine dell'istruttoria si considera la data e l'ora di trasmissione della domanda in ordine cronologico tramite il sistema informatico IOL. Al fine di stabilire con precisione il momento della presentazione della domanda, il sistema IOL tiene conto di data e ora (con frazioni di secondo) della ricezione da parte del server regionale, attestata dalla protocollazione automatica.
2. Le risorse sono concesse fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'importo del contributo spettante, il contributo regionale viene concesso per un importo inferiore ed eventualmente integrato in presenza di ulteriori risorse.
3. Tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti dal presente bando devono essere posseduti alla data della domanda di contributo.

### Art. 5 Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al bando esclusivamente le **persone fisiche, residenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia, aventi un reddito** con riferimento al nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013,

n. 159 **non superiore a 25.000,00 euro** titolari del diritto di proprietà, anche riferito solamente alla nuda proprietà, comproprietari, oppure titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, su unità immobiliari o edifici situati nel territorio regionale, di categoria catastale da A1 ad A11 o da C1 a C3, oggetto di **intervento e che presentino domanda di contributo prima di realizzare gli interventi**, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge regionale n. 8/2025. Il diritto di proprietà e il diritto reale devono essere regolarmente costituiti e risultare dai registri immobiliari e catastali alla data di presentazione della domanda.

2. Nel caso di intervento su parti comuni di un edificio che costituisce un condominio minimo (composto da un numero tra due ed otto condòmini), può essere presentata domanda da ciascun soggetto richiedente, con riferimento alla propria quota di spesa. Non possono essere oggetto del contributo previsto dal presente bando i lavori sulle parti comuni di condomini composti da più di 8 condòmini, di cui agli articoli 1117-1139 del codice civile, per i quali è obbligatoria la nomina di un amministratore.

3. Nel caso di decesso del richiedente, il contributo può essere concesso o erogato all'erede, in possesso di dichiarazione di successione, presentata all'Agenzia delle Entrate o di autorizzazione, da parte degli altri eventuali coeredi - se presenti- ad inoltrare l'istanza e ricevere il contributo.



#### Art. 6 Interventi finanziabili

1. Il contributo è concesso a fondo perduto a favore dei soggetti indicati all'articolo 5, nella misura di seguito indicata rispetto alla spesa totale prevista e ritenuta ammissibile e agli interventi di seguito riportati, secondo i seguenti limiti per ciascuna tipologia di intervento. Gli interventi da realizzare devono rispettare i requisiti minimi di trasmittanza termica U ( $W/m^2K$ ) richiesti dalla normativa vigente alla data di esecuzione dell'intervento.

**TABELLA INTERVENTI FINANZIABILI**

<b>TIPOLOGIE DI INTERVENTO FINANZIABILI</b> <b>ESCLUSIVAMENTE a favore di SOGGETTI con ISEE &lt; 25.000 euro</b>  nel rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica U ( $W/m^2K$ ) richiesti dalla normativa vigente	<b>COSTO MASSIMO RICONOSCIBILE al mq<sup>1</sup></b>  (in funzione del costo sostenuto al lordo di incentivi e detrazioni)	<b>CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE</b>  (75% del costo massimo totale riconoscibile)
 <b>(esempio tipologia A)</b>	<b>SERRAMENTI</b>  delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati	fino a <b>€ 1500 al mq (superficie del foro)</b>  contributo <b>del 75%</b>  <b>fino al massimo di € 18.000,00</b>

<sup>1</sup> L'individuazione del costo massimo riconoscibile al metro quadro è stata effettuata tenendo conto di prezzi medi di mercato desunti dal prezziario regionale per le opere pubbliche con riferimento a modelli e materiali diversi per le diverse tipologie degli interventi finanziabili

<b>TIPOLOGIE DI INTERVENTO FINANZIABILI</b> <b>ESCLUSIVAMENTE a favore di SOGGETTI con ISEE &lt; 25.000 euro</b>  nel rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica U (W/m <sup>2</sup> K) richiesti dalla normativa vigente		<b>COSTO MASSIMO RICONOSCIBILE</b> al mq <sup>1</sup>  (in funzione del costo sostenuto al lordo di incentivi e detrazioni)	<b>CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDEBILE</b>  (75% del costo massimo totale riconoscibile)
 <i>(esempio tipologia B1)</i>	<b>ISOLAMENTO ESTERNO O INTERNO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO</b>  delimitante il volume riscaldato <b>verso l'esterno o verso vani non riscaldati.</b>  Include i materiali termicamente isolanti su pareti verticali esterne, solai o pavimenti	fino a <b>€ 180 al mq</b>	contributo <b>del 75%</b>  <b>fino al massimo di € 18.000,00</b>
 <i>(esempio tipologia B2)</i>	<b>ISOLAMENTO ESTERNO O INTERNO DELLA COPERTURA</b>  delimitante il volume riscaldato <b>verso l'esterno</b>  Include i materiali termicamente isolanti per il rifacimento totale o parziale della struttura e del manto della copertura	fino a <b>€ 200 al mq</b>	contributo <b>del 75%</b>  <b>fino al massimo di € 18.000,00</b>
<b>C1</b>	<b>IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO</b> con potenza <b>inferiore a 800 w</b>  (compresi anche impianti plug and play)	Fino ad un massimo di <b>€ 1.500,00</b> ad impianto	contributo <b>del 75%</b>  <b>fino ad un massimo di € 1125 ad impianto</b>
<b>C2</b>	<b>IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO</b> con potenza di sistema <b>pari o maggiore a 800 w e fino a 20 KWP</b>	<b>€ 2400</b> al Kw	contributo <b>del 75%</b>  <b>fino ad un massimo di € 18.000</b>
<b>D</b>	<b>IMPIANTO DI ACCUMULO</b>	<b>€ 1000</b> per kWh di capacità di accumulo	contributo <b>del 75%</b>  <b>fino ad un massimo di € 9.000,00</b>

<b>TIPOLOGIE DI INTERVENTO FINANZIABILI</b> <b>ESCLUSIVAMENTE a favore di SOGGETTI con ISEE &lt; 25.000 euro</b> nel rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica U (W/m <sup>2</sup> K) richiesti dalla normativa vigente		<b>COSTO MASSIMO RICONOSCIBILE al mq<sup>1</sup></b> (in funzione del costo sostenuto al lordo di incentivi e detrazioni)	<b>CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE</b> (75% del costo massimo totale riconoscibile)
<b>E</b>	IMPIANTO SOLARE TERMICO	fino a un massimo di <b>€ 6.700,00</b>	Contributo del <b>75%</b> fino ad un massimo di <b>€ 5025</b>

2. È possibile l'accesso al contributo con riferimento alle spese relative agli interventi finanziabili su immobili situati nel territorio regionale aventi **categoria catastale da A1 ad A11 e da C1 a C3**.
3. La realizzazione dell'intervento, ad eccezione della tipologia di intervento D, deve determinare **un miglioramento del valore di EPgl, nren: kWh/mq per anno, rispetto alla situazione precedente ai lavori**, risultante dall'APE.
4. Per gli interventi sulle parti comuni di immobili costituenti condominio minimo, il contributo è riconoscibile, per ciascun beneficiario condomino pro quota, entro i medesimi limiti indicati nella tabella riportata al comma 1.

#### Art. 7 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese relativi agli interventi delle tipologie finanziabili, realizzati nel rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza previsti dalla normativa vigente, ai costi ad essi correlati (quali ad esempio, zanzariere, scuretti, cassonetti, avvolgibili e motorizzazione per i serramenti, ponteggi, sostituzione davanzali e opere di adeguamento, pittura, intonaco per l'isolamento delle strutture opache verticali e copertura, ponteggi ed eventuale installazione della linea vita per impianti o fotovoltaici e solari termici), nonché le spese tecniche, comprensive dei costi per la redazione di APE (attestati di prestazione energetica) delle unità immobiliari oggetto di intervento, le spese di istruttoria e di gestione della pratica, gli oneri di sicurezza sostenuti per gli interventi, comprensivi di IVA.
2. E' altresì ammissibile il costo sostenuto per l'eventuale fidejussione bancaria o assicurativa contratta per l'erogazione anticipata del contributo, nel limite del costo massimo riconoscibile per l'intervento finanziato nella TABELLA INTERVENTI FINANZIABILI contenuta all'articolo 6.
3. Sono ammissibili a contributo esclusivamente **le spese** comprovate da fatture intestate al soggetto richiedente il contributo o ad altri soggetti facenti parte della medesima famiglia anagrafica, **relative agli interventi di cui all'articolo 6, realizzati e pagati dopo la presentazione della domanda**. A tal fine si tiene conto della data delle fatture e dell'effettivo pagamento. Il pagamento è comprovato dal bonifico bancario o postale divenuto esecutivo o da quietanza che riporti la data di avvenuto pagamento.
4. Nel caso di concessione o erogazione del contributo all'erede del richiedente, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3 sono ammissibili a rendiconto anche le spese documentate da fatture intestate o cointestate al defunto, o ad uno dei soggetti che si trovavano rispetto al defunto in una delle condizioni indicate al comma 3.

#### Art. 8 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese documentate da fatture e relativa documentazione comprovante l'avvenuto pagamento che non siano riconducibili alla realizzazione degli interventi finanziabili individuati nella domanda.
2. In attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non sono ammissibili le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da un soggetto che, rispetto al richiedente, sia in relazione di coniugio o in relazione di parentela o affinità entro il secondo grado o che

siano effettuate da società rispetto alle quali il richiedente rivesta il ruolo di socio o amministratore o infine da società in cui soci o amministratori abbiano una relazione di coniugio, di parentela o affinità entro il secondo grado con il richiedente.

3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese non specificate all'articolo 7.

#### **Art. 9 Presentazione della domanda**

1. Per gli interventi indicati all'articolo 6 la domanda di contributo viene presentata **prima della realizzazione degli interventi**. Ciascuna domanda può riguardare **un solo intervento** tra quelli indicati all'articolo 6.

2. Il richiedente può presentare una sola domanda per ciascuna tipologia di intervento prevista nel bando e per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per ciascuna tipologia di intervento.

3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 8/2025, con riferimento alla medesima unità immobiliare o edificio, è possibile presentare domanda, alternativamente, a valere sui bandi adottati per gli interventi previsti all'articolo 2 o all'articolo 3. Tale limitazione opera per il periodo di tre anni dalla definizione del procedimento contributivo per cui è stata presentata domanda.

4. Qualora per la medesima unità immobiliare sia stata presentata domanda di contributo a valere sul bando di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2025, l'istanza inoltrata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge è inammissibile e conseguentemente archiviata. La domanda resta valida in caso di rinuncia alla domanda presentata a valere sul bando di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2025 ovvero che il procedimento contributivo sia concluso da almeno tre anni.

5. Qualora, in relazione alla medesima tipologia di intervento, lo stesso soggetto presenti più domande di contributo o siano presentate, anche da soggetti diversi, più domande per la medesima unità immobiliare, sarà ammessa la domanda presentata per prima in ordine cronologico.

6. La domanda contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con l'indicazione, tra l'altro, degli interventi e dei relativi costi previsti e deve essere presentata dai soggetti previsti all'articolo 5 **esclusivamente "on line"**, a pena di inammissibilità, attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione), carta di identità elettronica (C.I.E.), oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

7. Con decreto del Direttore di servizio, da pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione, sono disposte l'apertura, la sospensione, la chiusura e la riattivazione dei termini del bando, in relazione all'entità della dotazione finanziaria, anche con riferimento alle procedure contabili di chiusura dell'anno finanziario.

8. Per presentare domanda, il richiedente deve essere in possesso della seguente documentazione:

- a) **contrassegno telematico (ex marca da bollo) di € 16,00**, acquistato presso i rivenditori autorizzati, o di altra documentazione che provi l'avvenuto assolvimento dell'imposta, ai fini del rispetto della vigente normativa;
- b) atto che attesti la **proprietà (anche nella forma della comproprietà o della titolarità della nuda proprietà) o la titolarità di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione**, riferiti all'unità immobiliare oggetto di intervento, risultanti dai registri immobiliari e catastali alla data della domanda;
- c) **attestazione ISEE** in corso di validità con riferimento al nucleo familiare del richiedente, esistente al momento della domanda, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 **non superiore a 25.000,00 euro**; nel caso di attestazione il cui rilascio è in corso, ai fini della presentazione della domanda è sufficiente la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
- d) **attestato di prestazione energetica (APE)** in corso di validità relativo alle unità immobiliari interessate dai lavori, rappresentante la prestazione energetica **precedente all'intervento**, allo scopo di documentare l'attuazione delle azioni previste dal Piano energetico regionale, approvato



con D.G.R. 966 del 4 luglio 2024; il codice identificativo è richiesto nella compilazione della domanda;

9. Non sono accettate né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente bando. Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.

10. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente; resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa o qualora i dati indicati contenuti nell'istanza non siano corretti o sia mancata la comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.

11. Non sono consentite rettifiche della domanda che riguardino la tipologia dell'intervento o la capacità o la superficie degli impianti, la misura delle superfici oggetto dell'intervento o il costo sostenuto. Il richiedente, che ritenga di aver inviato una domanda contenente errori relativi a tali dati, invia una comunicazione di rinuncia all'indirizzo di posta certificata [territorio@certregione.fvg.it](mailto:territorio@certregione.fvg.it), mediante dichiarazione sottoscritta digitalmente oppure accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore. Successivamente all'invio della rinuncia è consentito inoltrare una nuova domanda con le modalità indicate nel presente articolo.

12. Le richieste di rettifica di eventuali errori su altre informazioni contenute nella domanda, sono inviate con le medesime modalità indicate al comma 11.

#### **Art. 10 Termini e modalità di concessione del contributo**

1. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione.

2. Il contributo è concesso nella misura riportata all'articolo 6, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di contributo, **entro il termine 90 giorni dalla presentazione della domanda** nel limite delle risorse disponibili, ovvero dalla data della eventuale nuova disponibilità di bilancio. Il termine è sospeso per tutto il periodo in cui non è possibile operare sul bilancio regionale o in assenza di risorse e nei casi previsti dall'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990.

3. In applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e) e dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale n.8/2025, al fine di consentire il monitoraggio annuale dei risultati ottenuti nell'attuazione delle iniziative finanziate con il presente bando, con il decreto di concessione del contributo **possono essere stabiliti termini perentori**, anche diversi in funzione della tipologia di intervento da realizzare, per l'esecuzione degli interventi e la rendicontazione del contributo. Il mancato rispetto dei termini perentori determina la revoca del contributo concesso.

#### **Art. 11 Termini e modalità di erogazione del contributo in via anticipata**

1. **L'erogazione del contributo è disposta in via anticipata**, come stabilito dal comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 8/2025, **a fronte di presentazione di fideiussione** bancaria il cui costo è compreso tra le spese ammissibili che concorrono alla determinazione del contributo, secondo quanto previsto all'articolo 7 del presente bando, per l'importo corrispondente alla somma da erogare comprensiva degli eventuali interessi, prestata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 /testo unico bancario) iscritti negli Albi o elenchi di competenza.

2. La fideiussione è redatta conformemente al modello disponibile sul sito internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al presente bando.

3. L'erogazione è disposta entro 60 giorni dalla richiesta; il termine è sospeso per tutto il periodo in cui non è possibile operare sul bilancio regionale o in assenza di risorse e nei casi previsti dall'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990

## Art. 12 Termini e modalità di erogazione del contributo a conclusione dei lavori

1. A seguito della realizzazione degli interventi, il beneficiario è tenuto alla rendicontazione del contributo in forma semplificata entro il termine stabilito nel decreto di concessione, attraverso la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, **utilizzando esclusivamente l'applicativo IOL**. A tal fine il beneficiario deve essere in possesso di:

- 1) **attestato di prestazione energetica (APE)**, riferito alla situazione dell'unità immobiliare, o dell'edificio (nel caso di interventi sulle parti comuni), coinvolto dall'intervento, attestante la situazione risultante **ad avvenuta esecuzione dei lavori**, allo scopo di rendere confrontabile lo stato dell'unità immobiliare precedente e successivo all'intervento e documentare, l'efficientamento energetico ottenuto a seguito dei lavori, anche in relazione all'attuazione delle azioni previste dal Piano energetico regionale, approvato con DG.R. 966 del 4 luglio 2024; è richiesto l'inserimento del codice identificativo nel procedimento di rendicontazione;
- 2) **fatture** cartacee o corrispondenti all'originale conservato nel proprio cassetto fiscale o documenti equivalenti contenenti le indicazioni identificative dell'intervento e del soggetto, contenenti l'indicazione delle forniture e dei lavori eseguiti **con i costi distinti per ciascuna tipologia di intervento** e l'individuazione dell'unità immobiliare coinvolta dall'intervento. Le spese, laddove non specificato si intendono comprensive dell'IVA.; Le fatture devono essere intestate al soggetto richiedente il contributo oppure ad altro soggetto facente parte della medesima famiglia anagrafica.  
Nel caso in cui il soggetto che ha presentato la domanda di contributo sia deceduto ed il contributo possa essere riconosciuto all'erede, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, sono ammissibili anche le fatture intestate o cointestate al proprietario defunto o ad uno dei soggetti che si trovavano rispetto al defunto in una delle condizioni sopra indicate;
- 3) **bonifici** o documenti che attestano il pagamento, con l'indicazione degli estremi delle fatture o dei documenti fiscali equivalenti. Ai fini del controllo della documentazione di spesa deve essere esibita la ricevuta del bonifico eseguito e non è riconosciuto carattere probatorio al solo ordinativo di bonifico;
- 4) **dichiarazione di conformità**, degli impianti realizzati, qualora oggetto di domanda, rilasciata dalla ditta installatrice o, solo per gli impianti fino a 800 W comunicazione unica di cui alla deliberazione ARERA 4 agosto 2020 n. 315/2020/R/EEL, qualora non in possesso di dichiarazione di conformità;
- 5) **documentazione** di un tecnico abilitato o dell'impresa esecutrice dei lavori **attestante l'avvenuta conclusione dei lavori**, nel caso di interventi edilizi, con indicazione della superficie (in metri quadrati) coinvolta dall'intervento ed attestazione del rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica, ai sensi della normativa vigente.

2. Tutti i documenti da conservare devono essere leggibili, debitamente compilati e sottoscritti qualora richiesto, nonché redatti in lingua italiana o, nel caso di fatture, tradotti dall'impresa esecutrice o corredati di traduzione asseverata.

3. Qualora, a seguito della rendicontazione presentata ai sensi del comma 4 la spesa sostenuta risulti minore di quella indicata in domanda, il contributo è **rideterminato** sulla base dei valori indicati nella tabella degli interventi finanziabili riportata all'articolo 6, comma 1.

4. **La liquidazione con l'erogazione del saldo del contributo**, qualora spettante, tenuto conto anche di quanto eventualmente già erogato ai sensi dell'articolo 11, **è disposta entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione**. Il termine è sospeso per tutto il periodo in cui non è possibile operare sul bilancio regionale o in assenza di risorse e nei casi previsti dall'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990.

5. L'erogazione del contributo è disposta sul conto corrente indicato dal richiedente, intestato al medesimo, o ad un soggetto tra quelli cui possono essere intestate le fatture, indicati al comma 1, numero 2).

6. La Regione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni qualora si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta; la mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto al contributo.

#### **Art. 13 Cumulabilità del contributo**

1. Il contributo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi o agevolazioni, salvo quanto stabilito all'articolo 9, comma 4 e ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di contributo.
2. Il contributo **non è cumulabile** con gli incentivi previsti dalla legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), e con i ristori concessi ai sensi degli articoli. 9 e 32 septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) con riferimento alle spese sostenute per il medesimo intervento.
3. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo previsti per altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.
4. In particolare - in attuazione della deliberazione 574/2014/R/EEL dell'AEEGSI e delle Regole Tecniche del GSE per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW, operanti in scambio sul posto e che beneficino degli incentivi di cui ai decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (primo Conto Energia) - l'installazione di sistemi di accumulo non è compatibile con l'erogazione degli incentivi stessi. Tale condizione di incompatibilità permane anche a seguito di interventi di potenziamento dell'impianto di produzione fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, operanti in scambio sul posto e che beneficino degli incentivi di cui al primo Conto Energia, con la successiva installazione di un sistema di accumulo. Non sono pertanto ammissibili interventi di installazione di impianti di accumulo collegati ad impianti fotovoltaici che abbiano fruito del Primo Conto Energia in scambio sul posto.

#### **Art. 14 Comunicazioni**

1. Il Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Regione invia tutte le comunicazioni ufficiali relative al presente bando, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda o, in mancanza, ad altro indirizzo specificato dal richiedente nella domanda.
2. Eventuali comunicazioni o avvisi inerenti al procedimento contributivo possono essere inviati anche tramite messaggistica automatizzata ai recapiti contenuti nella domanda di contributo.
3. Ogni modifica relativa ai recapiti deve essere tempestivamente comunicata.
4. Resta altresì esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale laddove non siano comunicate variazioni di recapiti, non siano ritirate le comunicazioni inviate con lettera raccomandata o non siano visualizzate le comunicazioni inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata. La pubblicazione sulla pagina internet dedicata al canale contributivo di un elenco, contenente il riferimento al numero della domanda presentata e l'importo del contributo concesso ed erogato, vale come comunicazione di assegnazione e liquidazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a contributo.
5. La Regione, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva di effettuare nei confronti dei soggetti beneficiari rilevazioni o acquisizione di dati a fini statistici e di monitoraggio, in relazione a consumi e produzione di energia precedenti e conseguenti alla realizzazione degli interventi.

#### **Art. 15 Controlli e obblighi del beneficiario**

1. Ai beni oggetto di contributo di cui al presente bando non si applica la disciplina di cui all'articolo 32 della legge regionale 7/2000, come stabilito dall'articolo 3, comma 7 della legge regionale 8/2025.
2. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Regione si riserva di effettuare controlli in loco, sulle dichiarazioni rese nella domanda e sulla documentazione tecnico contabile-amministrativa posta a fondamento dei provvedimenti emessi, fino al 100 per cento delle domande ricevute.

3. In applicazione dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 8/2025, il beneficiario del contributo regionale si impegna a conservare ed esibire tutta la documentazione indicata agli articoli 9 e 12, a consentire l'accesso all'unità immobiliare oggetto del contributo ai soggetti incaricati dall'Amministrazione regionale e a comunicare variazioni recapiti e contatti, al fine di garantire le comunicazioni relative all'attivazione di controlli, per un periodo non inferiore a **cinque anni** decorrente dalla data di presentazione della documentazione di rendicontazione, che, ai fini del presente bando, corrisponde all'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione.

**4. La Regione dichiara la decadenza dal diritto al contributo con obbligo di restituzione della somma erogata** nonché degli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000, **nel caso in cui, in sede di controllo, l'ispezione in loco non sia possibile, o tutta o parte della documentazione di cui sopra non sia visionabile, o si accerti una delle situazioni seguenti:**

- a) la mancata corrispondenza dell'intervento realizzato o documentato rispetto a quanto dichiarato in domanda e posto a fondamento della concessione o erogazione del contributo;
- b) che sono stati dichiarati come riferiti ad uno degli interventi ammissibili e posti a fondamento della concessione o erogazione del contributo costi relativi ad altre tipologie di intervento o non ammissibili.

5. Ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del medesimo decreto, la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

#### **Art. 16 Revoca**

1. La rinuncia al contributo o l'inosservanza delle disposizioni del bando dalla quale deriva l'inammissibilità o la decadenza della domanda, determinano il rigetto della domanda o la revoca del contributo con l'obbligo alla restituzione delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 17 Responsabile del procedimento e trattamento dati personali**

1. Il Responsabile del procedimento è indicato alla pagina internet dedicata al canale contributivo.

2. Con riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/privacy/>.

#### **Art. 18 Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002.

#### **Art. 19 Pubblicazione, informazioni e contatti**

1. Il bando è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione, alla pagina internet dedicata al canale contributivo, ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.

2. Per informazioni di natura tecnico informatica si invita a consultare le linee guida pubblicate alla pagina internet dedicata al canale contributivo. È possibile, inoltre, contattare: Insiel ai seguenti recapiti,

precisando il nome dell'applicativo per cui si richiede assistenza (IOL – Istanze OnLine o, se in merito al sistema di accreditamento, LOGIN FVG):

Service Desk Insiel: 800 098 788 (lun-ven 8.00 – 18.00)

per chiamate dall'estero o da telefono cellulare +39 040 06 49 013

e-mail Insiel: [assistenza.gest.doc@insiel.it](mailto:assistenza.gest.doc@insiel.it).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE